



## Il decreto-legge sul rilancio dell'occupazione nel testo modificato dal Senato della Repubblica D.L. 34/2014 / A.C. 2208-B

Dossier n° 48 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
8 maggio 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2208-B
D.L.	34/2014
Titolo:	Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
Iter al Senato:	Si
testo originario:	6
testo approvato dal Senato:	7
Date:	
emanazione:	20 marzo 2014
pubblicazione in G.U.:	20 marzo 2014
approvazione del Senato:	5 maggio 2014
presentazione:	7 maggio 2014
assegnazione:	7 maggio 2014
scadenza:	19 maggio 2014
Commissione competente :	XI Lavoro
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, è strutturato in due capi, per 7 articoli complessivi:

il **capo I** contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine (articolo 1) e di apprendistato (articolo 2), nonché disposizioni a carattere transitorio (articolo 2-*bis*);

il **capo II** reca misure in materia di servizi per il lavoro (articolo 3), di verifica della regolarità contributiva (articolo 4) e di contratti di solidarietà (articolo 5).

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio:

L'articolo 1 detta una nuova disciplina per il contratto a termine, che non prevede più il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, ridotte da otto a cinque. In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20 per cento dell'organico stabile. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20 per cento e alle aziende che non rispettano il tetto è irrogata una sanzione pecuniaria.

L'articolo 2 detta una nuova disciplina per l'apprendistato. Il testo, come modificato dalla Camera, prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica. Il decreto-legge riduce gli obblighi previsti al fine di nuove assunzioni degli apprendisti, riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti ed è stata introdotta la possibilità di utilizzare l'apprendistato per attività stagionali.

L'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, contiene norme di diritto transitorio, modificate dal Senato nel senso di prevedere che fino al 31 dicembre, possano trovare applicazione anche i contratti territoriali, come previsto a regime dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 368/2001.

L'articolo 3 riguarda l'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

L'articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'articolo 5 prevede, a favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i

solli lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.

L'esame della Camera in seconda lettura si limita alle parti oggetto di modifica da parte del Senato.

## Tipologia del provvedimento

Il decreto-legge, approvato in prima lettura dalla Camera nella seduta del 24 aprile 2014, è stato modificato in taluni punti dal Senato. La Camera è chiamata in seconda lettura ad esaminare esclusivamente le modifiche introdotte dal Senato.

Durante l'esame in prima lettura il Comitato ha espresso il proprio parere nella seduta del 26 marzo 2014, formulando 2 condizioni e 2 osservazioni, accolte parzialmente.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

L'**articolo 1, comma 1, alinea**, nel testo modificato dal Senato – là dove dichiara, *peraltro in un contesto, già introdotto alla Camera, che risulta di dubbia portata normativa*, che le modificazioni in materia di contratti di lavoro a termine vengono introdotte (*con definizione atecnica dello strumento normativo ivi previsto*) “nelle more dell'adozione di un testo unico *semplificato* della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato *a protezione crescente* – fa implicito riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di iniziativa governativa S. 1428, diretto tra l'altro a prevedere “tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti”.

Il citato disegno di legge reca deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, che si compone di 6 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, ripartiti in 2 capi - il primo dei quali dedicato al contratto di lavoro a termine e all'apprendistato e il secondo ai servizi per il lavoro, alla verifica della regolarità contributiva e ai contratti di solidarietà - reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Dell'insieme delle misure contenute nel testo dà analiticamente conto il preambolo.

Le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare mantengono l'omogeneità dell'impianto.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'**articolo 1, comma 1, lettera b-octies)** introduce, nell'ambito dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368/2001 il nuovo comma 5-*bis*, il quale consente, per i contratti a termine che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di fissare una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. *Andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare se tale durata possa derogare o meno al limite massimo di 36 mesi fissato, in via generale, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.368/2001.*

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata modificata una disposizione (**articolo 2, comma 1, lettera c)**), concernente l'offerta formativa pubblica, la quale era stata oggetto di un'osservazione del Comitato per la legislazione sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, accolta dalla XI Commissione. La formulazione introdotta al Senato non esplicita se la mancanza di un'offerta formativa da parte della regione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro comporti il venir meno dell'obbligo per il datore di lavoro di avvalersene, come era espressamente previsto nel testo approvato dalla Camera.